



CITTA' DI SPINEA
Città Metropolitana di Venezia

OGGETTO : ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11

L'assessore alla pianificazione e tutela del territorio dott.ssa Stefania Busatta riferisce quanto segue:

- l'amministrazione comunale intende apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del Piano degli Interventi (ex PRG);
- più precisamente si è rilevata la necessità di adeguare:
 - il Regolamento Edilizio (RE) introducendo alcune modifiche relativamente a: a. gli elementi edilizi in oggetto che sporgono su suolo privato e pertinenze residenziali” (berceau, casetta in legno, ecc.); b. le norme sulla larghezza delle scale;
 - le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) introducendo alcune modifiche relativamente a: a. i criteri di dimensionamento delle aree a parcheggio; b. un limite massimo di superficie impermeabilizzata anche per le zone B; c) le possibilità di riutilizzo dei fabbricati in area produttiva;
- la proposta di variante è stata redatta dal Settore Pianificazione e tutela del territorio del comune ed allegata alla presente: Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio (Allegato A);
- gli elaborati della variante, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, saranno depositati a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune e presso lo “Sportello Comune”, provvedendo a dare notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune, mediante l'affissione di manifesti e sul sito internet del Comune e nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata;
- in forza di quanto previsto dall'articolo 88 del vigente Regolamento Edilizio e dalla legge urbanistica regionale n. 11/2004, le modifiche riguardanti il Regolamento Edilizio vengono approvate con il presente provvedimento; nel rispetto delle norme sull'efficacia degli atti e del vigente statuto [Art. 56 comma 3 del vigente Statuto: “3. I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo di Controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.”], le norme approvate con il presente provvedimento entreranno in vigore trascorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento stesso;
- in forza di quanto stabilito dall'articolo 29 “Misure di salvaguardia” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e succ. mod. e int., a tutti i provvedimenti che si formeranno (Denuncia di inizio attività – Dia, Segnalazione certificata di inizio attività – Scia, ecc.) e/o che verranno rilasciati (permessi di costruire, permessi in sanatoria, ecc.) successivamente alla data del presente provvedimento dovranno applicarsi le misure di salvaguardia di cui sopra;
- ricordato l'allegato A della D.G.R. n. 1841 del 19 giugno 2007 “L. 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 maggio 2007.” che al penultimo comma dell'ultimo paragrafo stabilisce che “Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica.”;
- Ritenuto che il caso in esame possa rientrare nei casi per i quali la variante urbanistica non comporti modifiche significative alla situazione idrogeologica già prevista nella vigente strumentazione urbanistica e che, conseguentemente, il progettista incaricato ha predisposto specifica asseverazione attestante quanto sopra (Allegato B);
- Dato atto che è stata inviata richiesta di parere dei contenuti della presente variante ai seguenti enti:
 - Azienda ULSS n. 13 - Dipartimento di Prevenzione;
 - Genio Civile di Venezia;

Ricordato che i contenuti del presente provvedimento sono stati illustrati e discussi durante le sedute della Seconda Commissione consiliare (urbanistica) del 20/04/2017, del 04/05/2017 e del 11/05/2017;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:

...

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	Presenti	ASSENTI	Assenti	VOTANTI	Votanti
FAVOREVOLI	Favorevoli	CONTRARI	Contrari	ASTENUTI	Astenuti

DELIBERA

1. di adottare la variante parziale al P.I. (ex P.R.G.) n. 9 di modifica alle Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11, contenute nei seguenti elaborati **che costituiscono allegato e parte integrante della presente deliberazione** :

- Variante n. 9 al Piano degli Interventi (ex P.R.G.) - Modifiche al Regolamento Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione (Allegato A);
- Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (Allegato B);
- Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale (Allegato C).

Con la precisazione che:

- la variante urbanistica di cui sopra, sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso lo "Sportello Comune" decorsi i quali, chiunque, potrà formulare le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni e che dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
- su tutti i provvedimenti che si formano e/o che verranno presentati e rilasciati successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 29 della LURV;

2. di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio, contenute nell'Allegato A - Variante n. 9 al Piano degli Interventi (ex P.R.G.), punto **"1. Modifiche al regolamento Edilizio"** che entreranno in vigore trascorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento;

3. di dare mandato al Settore Pianificazione e Tutela del Territorio affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 della LURV;

L'assessore alla pianificazione e tutela del territorio dott.ssa Stefania Busatta riferisce quanto segue:

rilevata l'urgenza di prevedere la modifica di quanto previsto dalla presente variante urbanistica al fine di rendere efficaci al più presto i criteri previsti anche considerato che, per una parte significativa del procedimento (norme di attuazione), si tratta di un iter approvativo complesso che contiene, al proprio interno, le fasi del deposito, della pubblicazione, della partecipazione (presentazione di osservazioni/opposizioni, ecc.) e che differisce, a un successivo momento e a un separato provvedimento (deliberazione consiliare di approvazione della variante urbanistica) l'approvazione dell'atto definitivo e la sua efficacia, se ne richiede l'immediata esecutività;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	IEPresenti	ASSENTI	IEAssenti	VOTANTI	IEVotanti
FAVOREVOLI	IEFavorevoli	CONTRARI	IEContrari	ASTENUTI	IEAstenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

1 delibera di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 38 del 23/05/2017**

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a Fiorenza Dal Zotto, Responsabile del SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,

Esprime PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

-- in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: aggiungere pubblicazione sul sito attenzione però perchè mi sembra che liobbigo resti per gli strumenti di pianificazione ...

Spinea, _____
(data)

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL
TERRITORIO**
Fiorenza Dal Zotto



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 38 del 23/05/2017**

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a Antonio Baldan, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,

Esprime PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

Note:

Spinea, _____
(data)

**Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Antonio Baldan**